

**Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco**

Testo coordinato dell'art. 22 delle norme della Variante generale modificato a seguito dell'approvazione con delibera di C.C. n. 24 del 20 aprile 2017 della variante normativa.

In corsivo il testo aggiunto e in corsivo sottolineato il testo aggiunto con emendamento del Consiglio.

Si ricorda, inoltre, la conseguente integrazione degli artt. 64-69-73-83-86-92-99 consistente nell'aggiunta dopo la dizione "che i frazionamenti avvengano in coincidenza dei muri delle maglie strutturali...." della seguente specificazione: *"fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 2"*.

Art. 22 (Frazionamento)

1. La suddivisione di una unità immobiliare esistente in più unità, costituisce frazionamento. E' consentito il frazionamento quando non sia diversamente prescritto nella disciplina tipologica della zona A - centro storico e in quella relativa alle singole zone e alle sottozone del Prg. Il frazionamento deve essere volto alla realizzazione di unità immobiliari autonome con superficie non inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti. La dichiarazione di ultimazione dei lavori deve essere corredata della certificazione di presentazione del frazionamento al Catasto, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 22 aprile 1994, n.425, anche nel caso che le opere non abbiano modificato l'abitabilità o l'agibilità preesistente.

2. *Ai fini del frazionamento in zona A, fermo restando quanto a tal fine specificamente previsto - con esclusione dell'art. 70 - negli artt. da 64 a 101, sono consentite, per la sola maglia interessata dalla realizzazione degli accessi a più unità abitative risultanti dal frazionamento, suddivisioni non coincidenti con i muri della maglia strutturale purché non si producano interruzioni delle volte, non si introducano ripartizione degli archi e di ogni altro elemento strutturale architettonico e decorativo, ancorché leggibile quale residuo di assetti precedenti propri dell'unità edilizia interessata. La maglia è quella dell'ambiente in cui si realizza la separazione degli ingressi, anche ove non fosse il primo ambiente a partire dalle parti comuni. Il frazionamento può essere effettuato una sola volta partendo dalla tipologia originaria del manufatto. Tale condizione deve essere riportata in un atto unilaterale d'obbligo che dovrà essere trascritto nei pubblici registri a cura e spese del proprietario e trasmesso allo Sportello unico edilizia privata.*

Il testo su riportato ha uno scopo meramente illustrativo e non sostituisce in validità ed efficacia gli atti ufficiali.